



STATUTO DEL MARCHIO COLLETTIVO “Arcipelago SCEC”

L'Associazione ArcipelagoSCEC, nello svolgimento delle proprie attività statutarie miranti alla ricostruzione e rivitalizzazione delle economie locali per il “bene comune”, fondate su logiche di Solidarietà e Sussidiarietà sociale ed economica, Sovranità e Giustizia, ha realizzato un Marchio “Arcipelago SCEC” che potrà essere utilizzato dai propri soci, regolarmente iscritti e quindi registrati nelle Pagine Auree dell’associazione, attestante la loro partecipazione alla vita associativa. Il rispetto delle norme di comportamento, previste dall’Associazione stessa, sarà controllato da una “Commissione Nazionale di Garanzia” istituita allo scopo.

La dimensione socio-economica della vita di relazione ha bisogno di un nuovo equilibrio, abbandonando gli attuali schemi conflittuali, per lo più agiti sulla base di logiche competitive, speculative e di sfruttamento della natura, dell'economia e del prossimo, per tradursi in relazioni giuste e pacifiche.

Arcipelago SCEC ha quindi individuato nuovi principi per l'instaurazione di tali relazioni che veicola e diffonde nella società civile tramite la partecipazione volontaria di quanti, condividendoli, decidono di operare, pariteticamente, al fianco dell'Associazione e degli altri associati.

Gli iscritti ad Arcipelago SCEC (quindi i Soci) potranno pertanto utilizzare il relativo Marchio fintantochè i comportamenti e le norme previste dallo Statuto associativo, dal presente Statuto di Marchio e dal relativo Regolamento d'uso, vengono effettivamente seguiti e rispettati, senza alcuna eccezione.

Solo l'adesione totale a quanto richiamato sopra sancisce la propria partecipazione ad Arcipelago SCEC, presupposto per l'autorizzazione all'uso del Marchio qui descritto.

Arcipelago SCEC è proprietaria del Marchio collettivo “Arcipelago SCEC” e autorizzerà l'uso dello stesso per tramite della propria Commissione Nazionale di Garanzia.

Art. 1 - Finalità

Con il presente Statuto del Marchio Collettivo “Arcipelago SCEC” (in seguito “Marchio”), Arcipelago SCEC definisce lo scenario comportamentale e normativo, coerente con i principi informativi di Arcipelago SCEC e descritto tramite l'annesso Regolamento, che il Socio dovrà rispettare per poter utilizzare il Marchio stesso.

Art. 2 - Adesione

L'adesione alle norme dell'annesso Regolamento è obbligatoria per tutti i soci che utilizzano il Marchio di Arcipelago SCEC.

Art. 3 - Revisione del codice

1. La revisione e l'aggiornamento dell'annesso Regolamento sono curati, approvati e deliberati dal Consiglio Direttivo Nazionale di Arcipelago SCEC di norma ogni quattro anni.
2. Si potrà procedere anticipatamente su richiesta motivata indirizzata al Consiglio Direttivo di ArcipelagoSCEC da almeno 3 Isole, salvo il caso di sopraggiunta inadeguatezza derivante dall'evoluzione tecnica, normativa, economica o sociale della vita associativa, in cui su iniziativa del Segretario Nazionale il Consiglio Direttivo Nazionale procederà con urgenza.

Il nuovo testo dell'annesso Regolamento sarà pubblicato entro 15 giorni dalla delibera nella nuova veste integrale, revisionata ed integrata, utilizzando i canali comunicativi a disposizione dell'associazione, ed entrerà in vigore 90 giorni dopo la data di pubblicazione.



Art. 4

Il segno distintivo oggetto del presente Statuto e dell'annesso Regolamento è tutelato ai sensi della Legge Marchi italiana come Marchio Collettivo (marchio "di garanzia").

Il Marchio consiste nella scritta SCEC in caratteri stampatelli maiuscoli, con la lettera S iniziale caratterizzata dalla sagoma di due teste di grifone contrapposte divergenti, associata ad un logo rotondo costituito da un globo espressivo del pianeta terra, con aree continentali di fantasia composte in simmetria verticale, circondato da un girotondo di figure umane stilizzate, tra loro intervallata da piccole sagome di confine delle regioni italiane.

La registrazione tutela qualunque variante cromatica del segno distintivo, sebbene nella versione più tipica la colorazione del suddetto logo rotondo presenta una colorazione arcobaleno con sviluppo circolare.

Art. 5

Possono utilizzare il Marchio tutti i Soci che risultano regolarmente iscritti e presenti nelle Pagine Auree di Arcipelago SCEC, che dimostrino di possedere i requisiti di cui all'Art. 9.

5.1 I soci in regola con i requisiti richiesti, potranno fare uso del Marchio:

- su vetrofanie, autoadesivi, biglietti da visita, espositori per i prezzi di vendita, banner su propri siti web;

5.2 Le modalità d'uso del Marchio differenti da quanto indicato dal precedente punto, come ad esempio:

- su carta da lettere e documentazione fiscale;
- su cataloghi, depliant, insegne, gadgets e altre forme di pubblicità, anche telematica, radiofonica e televisiva;
- in fiere, esposizioni e manifestazioni,

dovranno essere precisate nella domanda di cui al successivo Art. 11 e dovranno essere preventivamente approvate dalla Commissione Nazionale di Garanzia di cui al successivo Art. 15.

Il socio che propone alla Commissione Nazionale di Garanzia modalità d'uso del Marchio differenti da quanto previsto dal presente articolo, contestualmente si sottopone al parere vincolante emesso dalla stessa.

Il Marchio non potrà essere usato in modo tale da poter essere confuso o assimilato ai marchi, alla ditta o alla denominazione sociale del Socio. Potrà, invece, essere abbinato ad altro Marchio collettivo, previa autorizzazione scritta della Commissione Nazionale di Garanzia di cui al successivo Art. 15.

5.3 A tal fine, potrà essere predisposto un manuale grafico per la corretta applicazione ed il migliore abbinamento del Marchio.

Art. 6

Nessuna modifica del Marchio nel suo aspetto grafico e verbale è consentita, così come non è consentita alcuna variazione rispetto alle modalità d'uso del Marchio stabilite nel presente Statuto.

6.1 I Soci che non ottemperino alle modalità d'uso del Marchio indicate nel presente Statuto o alle condizioni richieste dalla Commissione Nazionale di Garanzia qualora fosse stata dallo stesso interpellata, saranno soggetti alle sanzioni di cui al successivo Art. 12.

Art. 7

Il Consiglio Direttivo di ArcipelagoSCEC o altro organo allo scopo istituito, potrà stabilire annualmente delle quote associative minime unitarie di concorso alle spese di gestione del Marchio.

Art. 8

Il Consiglio Direttivo di ArcipelagoSCEC stabilirà, entro il 31 dicembre di ciascun anno, un budget di previsione relativo alla gestione, difesa e promozione del Marchio.



8.1 Rimangono a carico di ciascun Socio le spese direttamente connesse all'uso individuale del Marchio, per quanto previsto dal precedente Art. 5.

Art. 9 - CARATTERISTICHE CHE DEVE AVERE IL SOCIO PER POTER USARE IL MARCHIO

- a) Essere regolarmente iscritto ad un'Isola di ArcipelagoSCEC che risulti a sua volta regolarmente affiliata al Coordinamento Nazionale di ArcipelagoSCEC;
- b) Essere in regola con il versamento della quota associativa annuale e di quanto previsto per la gestione del Marchio;
- c) Se Socio ordinario, accettare regolarmente gli SCEC secondo la percentuale minima che ha liberamente stabilito e comunicato al momento della propria iscrizione ed esporre in maniera visibile il Marchio (nelle forme indicate dall'Art. 5.1) al fine di essere riconosciuto nella sua qualità di Socio di ArcipelagoSCEC;
- d) Se impegnato nello svolgimento di attività di sostegno attivo della vita associativa (a puro titolo di esempio si indicano: Responsabile Iscrizione; Responsabile di Zona; Punto-SCEC), operare nel rispetto dei compiti formalmente assunti nei confronti dell'associazione.

Art. 10

Il Socio che intenda fare uso del Marchio deve essere in regola con la propria iscrizione e rispettare quanto previsto dall'Art. 9.

Art. 11

Per utilizzare il Marchio in forme o circostanze differenti da quanto previsto dall'Art. 5, il Socio dovrà presentare alla Commissione Nazionale di Garanzia una richiesta di autorizzazione, specificando:

- il proprio codice socio;
- dichiarazione di presa visione dell'annesso Regolamento e di sua integrale accettazione;
- motivazioni in base alle quali si avanza la specifica richiesta;
- dettagliata descrizione delle modalità d'uso o circostanze per le quali si richiede autorizzazione;
- durata temporale dell'autorizzazione richiesta.

11.1 La Commissione Nazionale di Garanzia potrà controllare la rispondenza dei dati comunicati dal Socio secondo quanto previsto dall'Art. 13, quindi comunicherà l'avvenuto accoglimento o meno della domanda entro 60 giorni dalla sua presentazione e l'eventuale presenza di condizioni da rispettare al fine di rendere valida l'autorizzazione stessa.

L'eventuale diniego dell'autorizzazione all'uso del Marchio sarà motivato.

Le comunicazioni avverranno mediante posta elettronica o, se non disponibile, lettera o fax.

La decisione non è impugnabile, tuttavia il Socio potrà in qualsiasi momento presentare una nuova domanda, corredata dai requisiti richiesti, se non precedentemente già trasmessi.

Art.12

Il corretto uso del Marchio sarà verificato dalla Commissione Nazionale di Garanzia.

12.1 Ove a seguito di detto controllo si dovessero accertare violazioni dell'annesso Regolamento nell'uso del Marchio, la Commissione Nazionale di Garanzia potrà irrogare, con provvedimento motivato, una delle seguenti sanzioni:

- censura scritta con diffida;
- sospensione;
- revoca della concessione d'uso del Marchio.;
- penale pecuniaria commisurata all'infrazione;
- obbligo di dare pubblicità, a cura e spese del soggetto sanzionato, alla sanzione ricevuta a mezzo stampa a tiratura nazionale entro 60 giorni dalla sanzione.

12.2 Per dare certezza all'esecuzione della sanzione, nei casi oggetto di autorizzazione da parte della Commissione Nazionale di Garanzia, la stessa potrà anticipatamente fare richiesta al Socio delle somme necessarie che verranno accantonate per questo scopo. In assenza di sanzioni queste somme verranno integralmente restituite alla scadenza naturale dell'autorizzazione a cui si riferiscono.



12.3 Nel caso in cui il Socio non dovesse adempiere il contenuto della diffida o dovesse continuare a far uso del Marchio dopo il provvedimento di sospensione e/o di revoca, Arcipelago SCEC potrà agire legalmente con spese a totale carico del Socio, fatti salvi gli ulteriori danni, senza preavviso.

12.4 I provvedimenti di cui al precedente 12.1, dovranno essere comunicati al Socio mediante lettera raccomandata A.R. Avverso detti provvedimenti non è ammesso ricorso. E' comunque possibile chiedere al Collegio dei Probi Viri di ArcipelagoSCEC una valutazione del provvedimento.

Art. 13

La concessione dell'uso del Marchio si intenderà inoltre revocata nel caso in cui il Socio non risulti più iscritto ad Arcipelago SCEC o sia moroso da oltre 12 mesi; non paghi la quota associativa di cui al precedente Art. 7; perda i requisiti di cui al precedente Art. 9; il Socio si renda responsabile di comportamenti che pregiudichino o ledano l'immagine e/o i valori fondanti di Arcipelago SCEC, oppure ancora i principi che regolano l'utilizzo del Marchio.

Art. 14

Ciascun Socio si impegna a segnalare senza ritardo alla Commissione Nazionale di Garanzia per la tutela del Marchio ogni fatto, circostanza o comportamento lesivi dei diritti della compagine sociale costituente Arcipelago SCEC o contrari alle norme stabilite nel presente Statuto, in qualsiasi modo ne sia venuto a conoscenza.

Art. 15

Per la gestione del Marchio è costituita la seguente Commissione Nazionale di Garanzia del Marchio, composta da 5 Soci con anzianità di iscrizione ad Arcipelago SCEC superiore a 2 anni, e che non siano concessionari del Marchio, relativamente a usi e/o circostanze soggette a richiesta di autorizzazione. In quest'ultimo caso il componente che aspira ad essere concessionario del Marchio decade automaticamente dalla Commissione Nazionale di Garanzia all'atto della presentazione della domanda di cui all'Art. 11. La Commissione eleggerà al suo interno il Presidente e il Segretario.

I compiti della Commissione Nazionale di Garanzia sono quelli indicati nei precedenti articoli e in particolare:

- a) accertare i requisiti di cui all'Art. 6 del presente Statuto;
- b) esprimere pareri e proposte sulle modalità d'uso differente del Marchio, in ottemperanza a quanto previsto dall'Art. 11;
- c) studiare e proporre iniziative promozionali e di difesa del Marchio a livello locale e/o nazionale ed assicurare la relativa copertura dei costi;
- d) gestire con puntualità l'elenco dei Soci che sono stati autorizzati ad usi differenti del Marchio;
- e) accertare il pagamento della quota eventualmente prevista per la copertura dei costi di gestione del Marchio;
- f) applicare l'art. 15.

15.1 La Commissione di cui al presente articolo, si riunirà su convocazione del Presidente o su richiesta del Consiglio Direttivo Nazionale di Arcipelago SCEC e delibererà a maggioranza semplice. La Commissione dovrà, pena la decadenza, uniformarsi ad ogni decisione o direttiva disposta dalla Consiglio Direttivo Nazionale di Arcipelago SCEC; la Commissione dura in carica 4 anni.

Art. 16

Sul territorio nazionale non è prevista la costituzione di ulteriori organi di gestione e controllo del Marchio.

Art. 17

Arcipelago SCEC potrà modificare, in ogni momento il presente Statuto.



Regolamento d'uso del Marchio "Arcipelago SCEC"

1. Concessione del Marchio

1- L'Associazione Arcipelago SCEC concede in uso il Marchio ai propri Soci che operano sul territorio nazionale, nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento, soddisfatte le condizioni previste dall'annesso Statuto e in particolare quelle indicate dall' Art. 9;

2- L'Associazione Arcipelago SCEC, per tramite della propria Commissione Nazionale di Garanzia, delibera sulle richieste di autorizzazione d'uso differente del Marchio avanzate dai Soci secondo l'Art. 11 dell'annesso Statuto e comunica all'interessato il provvedimento, adeguatamente motivato, di accoglimento o di diniego dell'autorizzazione d'uso del Marchio, entro sessanta giorni dalla loro presentazione.

3- La licenza d'uso del Marchio è concessa a titolo gratuito, fermo restando la possibilità da parte di Arcipelago SCEC di fare richiesta di copertura dei relativi costi di gestione.

2. Estinzione del diritto dell'uso del Marchio e pubblicità

1- La perdita anche di uno solo dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui al precedente punto 1 comporta l'immediata estinzione del diritto all'uso del Marchio.

2- L'Associazione Arcipelago SCEC, su proposta della Commissione Nazionale di Garanzia, deve dare pubblicità della perdita del diritto d'uso del Marchio nei modi e nei termini stabiliti dal presente Regolamento.

3. Controlli

Il corretto uso del Marchio e il rispetto del presente Regolamento sono soggetti al controllo dell'Associazione Arcipelago SCEC e della Commissione Nazionale di Garanzia, che potranno esperire, nel rispetto della legge, indagini e verifiche atte al conseguimento di tutte le informazioni utili a verificarne il corretto utilizzo.

4. Sanzioni

L'Associazione Arcipelago SCEC, acquisito il parere della Commissione Nazionale di Garanzia, può applicare le seguenti sanzioni:

- a. **diffida**: nel caso di atti di lieve entità, che rilevano buona fede da parte dell'utilizzatore e che non comportino maggiori gravi danni all'immagine del Marchio stesso;
- b. **censura**: nel caso di atti più gravi su cui non sia certa o comprovabile la buona fede, nei casi in cui sussista, a seguito del comportamento degli utilizzatori, un certo rischio di concreta compromissione della corretta immagine del Marchio;
- c. **revoca**: nel caso di gravissimi comportamenti contrari al Regolamento e/o all'immagine del Marchio, nonché nel caso di reiterate minori sanzioni che denotino il perdurare di comportamenti scorretti.
- d. **penale** pari a € 100,00 per ogni settimana decorrente dal termine intimato per la dismissione del marchio, comunicato nel dispositivo di revoca di cui al precedente punto "c".
- e. **obbligo di pubblicazione**, a spese del soggetto sanzionato, di un trafiletto di stampa su quotidiano a tiratura nazionale, in specifiche modalità (pagina economia; minimo 80 parole; intestazione in grassetto; sintesi descrittiva della sanzione ricevuta, redatta da Arcipelago SCEC).

In caso di inadempienza da parte del Socio nei riguardi della sanzione ricevuta, vale quanto previsto dall'Art. 12.2 dell'annesso Statuto.

5. Uso del Marchio

1. I Soci per essere autorizzati all'uso del Marchio devono sottoscrivere, per formale accettazione, senza riserve o limitazioni, ogni clausola del presente Regolamento e quindi potranno usare il Marchio secondo le norme stabilite dallo stesso su:

- vetrofanie, autoadesivi, biglietti da visita, espositori per i prezzi di vendita, banner su propri siti web;



2. I soci per utilizzare il Marchio in modalità differenti da quanto indicato dal precedente punto, come ad esempio:

- su carta da lettere e documentazione fiscale;
- su cataloghi, depliant, insegne, gadgets e altre forme di pubblicità, anche telematica, radiofonica e televisiva;
- in fiere, esposizioni e manifestazioni o quanto altro,

dovranno aver richiesto e ricevuto esplicita autorizzazione da Arcipelago SCEC secondo quanto previsto dall'Art. 11 dell'annesso Statuto.

3. Le modalità d'uso del Marchio permesse ai Soci sono contestualmente approvate da ogni Socio al momento della propria iscrizione ad Arcipelago SCEC.

4. Il Marchio deve essere usato in modo tale da non essere confuso, assimilato o sovrapposto rispetto ad altri marchi o alla denominazione sociale dall'azienda utilizzatrice.

Il Marchio può essere concesso, e deve conseguentemente essere utilizzato, solo per quelle opere o iniziative realizzate nel pieno rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento, l'annesso Statuto del Marchio "Arcipelago SCEC" e dei valori richiamati dallo Statuto dell'associazione Arcipelago SCEC (quest'ultimo disponibile on-line sul sito web www.arcipelagoscec.net).

6. Foro Competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere sarà competente il Foro di Crotone.

ALLEGATO: nella pagina seguente i formati del logo



C. MARCHIO

Descrizione IL MARCHIO CONSISTE NELLA SCRITTA "SCEC" IN CARATTERI STAMPATELLI MAIUSCOLI, CON LA LETTERA "S" INIZIALE CARATTERIZZATA DALLA SAGOMA DI DUE TESTE DI GRIFONE CONTRAPPOSTE DIVERGENTI, ASSOCIATA AD UN LOGO ROTONDO COSTITUITO DA UN GLOBO ESPRESSIVO DEL PIANETA TERRA, CON AREE CONTINENTALI DI FANTASIA COMPOSTE IN SIMMETRIA VERTICALE, CIRCONDATO DA UN GIROTONDO DI FIGURE UMANE STILIZZATE, TRA LORO INTERVALLATE DA PICCOLE SAGOME DI CONFINE DELLE REGIONI ITALIANE. MARCHIO COLLETTIVO FIGURATIVO

Colori NESSUNA RIVENDICAZIONE

Immagine



C. MARCHIO

Descrizione IL MARCHIO CONSISTE NELLA SCRITTA "SCEC" IN CARATTERI STAMPATELLI MAIUSCOLI DI COLORE BLU, CON LA LETTERA "S" INIZIALE CARATTERIZZATA DALLA SAGOMA DI DUE TESTE DI GRIFONE CONTRAPPOSTE DIVERGENTI, ASSOCIATA AD UN LOGO ROTONDO COSTITUITO DA UN GLOBO ESPRESSIVO DEL PIANETA TERRA, CON AREE CONTINENTALI DI FANTASIA COMPOSTE IN SIMMETRIA VERTICALE NEI COLORI BLU E VERDE, CIRCONDATO DA UN GIROTONDO DI FIGURE UMANE STILIZZATE E DI COLORI ARCOBALENO, TRA LORO INTERVALLATE DA AREE DI COLORE CELESTE E DA PICCOLE SAGOME DI CONFINE DELLE REGIONI ITALIANE DI COLORE GRIGIO. MARCHIO FIGURATIVO A COLORI

Colori BLU, VERDE, CELESTE, GRIGIO, ARCOBALENO

Immagine

